

N. 00360/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00292/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 292 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Stefano, Michela, Manuela, Lorenza, Nives Caset e Carmen Moser, rappresentati e difesi dall'Avv.
Monica Carlin, pure elettivamente domiciliati nel suo studio in Trento, via S. Maria Maddalena n.
12;

contro

Comune di Nave San Rocco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è pure
domiciliato;

Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, Largo Porta
Nuova n. 9, è pure per legge domiciliato;

Società Autostrada del Brennero S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta de Pretis, nel cui
studio in Trento, via Ss. Trinità n. 14, è pure elettivamente domiciliata;

Agenzia delle Entrate, ufficio provinciale di Trento – Territorio, non costituita;

per l'annullamento

- del diniego del Comune di Nave San Rocco sulla richiesta di variante in sanatoria relativa alla
p.ed. 179, pervenuta il 10.9.2013, e degli atti connessi, presupposti o derivati, ivi compreso il parere
negativo della Commissione edilizia comunale e la nota di data 19.2.2013 a firma
dell'amministratore delegato dell' Autostrada del Brennero S.p.A., nonché dell'Ordinanza n. 16 del
27.11.2012 a firma del Sindaco del Comune di Nave San Rocco, avente ad oggetto l'ingiunzione di
rimessa in pristino, e di tutti gli atti connessi, presupposti o derivati, ivi compresi la nota della
Società Autostrada del Brennero ed il verbale del Corpo di polizia locale rotaliana menzionati nella
predetta ordinanza;

nonché, con i motivi aggiunti depositati il 22 febbraio 2014,

per l' annullamento, previa sospensiva,

- dell' ingiunzione di data 17.12.2013, a firma del Sindaco del Comune di Nave San Rocco, riguardante l'irrogazione della sanzione amministrativa per il diniego dell'istanza in sanatoria, anno 2012, e per la determinazione dell'importo con ingiunzione di pagamento per opere in diffformità dalla concessione edilizia n. 1/2012, nonché dell'allegata relazione di stima dell'opera edilizia abusiva, redatta dal responsabile dell'Agenzia delle Entrate, e di tutti gli atti precedenti, connessi, presupposti o derivati, anche se non conosciuti, ivi compresa la nota di data 5.2.2014 a firma del Sindaco di Nave San Rocco, la nota di data 9.4.2013 del Comune di Nave San Rocco e la nota del 12.6.2013 del responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Nave San Rocco;

nonché, con i successivi motivi aggiunti depositati il 3 giugno 2014,

per l'annullamento

della nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza di data 19 gennaio 2013;

- delle note di data 6 e 8 novembre 2012 del Corpo di polizia locale rotaliana con l'allegato verbale di sopralluogo del 7.11.2012;

- della nota di data 11 dicembre 2012 del Corpo di polizia locale rotaliana, con allegata relazione e della comunicazione dell'Amministratore delegato dell' Autostrada del Brennero S.p.A di data 31 ottobre 2012 avente ad oggetto " Esecuzione dei lavori per la manutenzione conservativa di un edificio ad uso abitativo, situato all'interno della fascia di rispetto autostradale, in corrispondenza della progr. Km 125+590, carreggiata sud, nel Comune di Nave san Rocco. Segnalazione violazione";

- della nota del Comune di Nave San Rocco di data 12 giugno 2013, nonché di tutti gli atti con i precedenti connessi, presupposti o derivati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nave San Rocco, della Società Autostrada del Brennero S.p.A. e del Ministero dell'Interno - Dipartimento pubblica sicurezza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2014 il Cons. Paolo Devigili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono proprietari dell'edificio abitativo tavolarmente contraddistinto dalla p.ed. 179 in P.T. 629 II c.c. Nave San Rocco, eretto negli anni sessanta e attualmente situato in fascia di rispetto autostradale.

In data 24.4.2012 i proprietari hanno presentato all'amministrazione comunale domanda di concessione edilizia per effettuare lavori di recupero abitativo del predetto immobile.

Il progetto prevedeva la demolizione e ricostruzione dei solai esistenti, con lieve modifica delle quote originarie, la demolizione e ricostruzione della copertura, la posa di isolamento termico a cappotto, la realizzazione di un nuovo vano scale interno, la sostituzione dei serramenti esterni e la realizzazione di due nuovi balconi, la demolizione delle tramezze interne e ricostruzione con nuova distribuzione degli spazi, il mantenimento delle murature perimetrali con l'inserimento di nuovi fori.

La domanda, corredata dall'autorizzazione paesaggistica, veniva accolta dal Comune di Nave San Rocco in data 24.7.2012, previo parere positivo rilasciato dalla amministrazione autostradale: quest'ultima, nell'esprimersi favorevolmente in ordine al progetto edilizio, evidenziava tuttavia la necessità che le murature perimetrali fossero "totalmente mantenute", riservandosi di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere.

Nel corso dei lavori, la Società autostradale accertava, tramite il proprio centro di sicurezza, che le murature perimetrali dell'edificio erano state parzialmente demolite e ricostruite, con ciò violando sia la propria adottata prescrizione, sia le disposizioni contenute nel Codice della Strada (art.18 D.lgs. n. 285/1992) e nel Regolamento di esecuzione e di attuazione (art. 26 D.P.R. n. 495/1992), nella parte in cui è vietata l'attività di demolizione e ricostruzione all'interno della fascia di rispetto (trenta metri) autostradale.

Il Comune di Nave San Rocco, a propria volta, accertava a seguito di sopralluogo tecnico l'avvenuta parziale demolizione delle murature perimetrali al piano terra e l'intervenuta demolizione e ricostruzione di tutta la muratura perimetrale a livello di primo piano.

Con Ordinanza n. 16 di data 27.11.2012, il Sindaco rilevava il contrasto del predetto intervento con il progetto licenziato, e qualificava espressamente la contestata attività come "costruzione eseguita con variazioni essenziali", ai sensi dell'art. 99, co.1, lett. f), della L.P. di Trento n. 1/2008 ("Pianificazione urbanistica e governo del territorio").

Tale disposizione urbanistica, disciplinante nell'ambito del territorio provinciale trentino le categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti, nell'edizione vigente al momento della presentazione della domanda di concessione distingueva gli interventi di "ristrutturazione edilizia", caratterizzati comunque dal mantenimento delle murature perimetrali, da quelli di "sostituzione edilizia", prevedenti a propria volta la diversa ed ulteriore possibilità di demolizione e ricostruzione edificiale nel rispetto del sedime e della volumetria esistente.

Nella stessa Ordinanza, dunque, l'autorità sindacale dava applicazione all'art. 128, co. 4, della L.P. n. 1/2008, nella parte in cui la norma stabilisce che il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, in relazione alla classificazione di cui all'art. 99, è considerata costruzione eseguita con variazioni essenziali.

Nell'ingiungere la rimessione in pristino, inoltre, avvertiva espressamente gli interessati che, nel caso di mancata ottemperanza, sarebbe stata conseguentemente applicata la sanzione pecuniaria,

nella misura pari al 150 per cento del valore delle opere abusive, prevista dall'art. 129 della legge urbanistica provinciale.

Nelle more della notificazione del descritto provvedimento, gli odierni ricorrenti presentavano (30.11.2012) domanda di concessione edilizia in sanatoria, in particolare attribuendo a rilevanti carenze strutturali, nonché a manifestati cedimenti, la necessità dell'operato intervento di demolizione e ricostruzione delle pareti perimetrali.

Peraltro, su tale domanda si esprimevano negativamente sia l'amministrazione autostradale, sia la commissione edilizia comunale, investite della questione in sede consultiva.

In data 4 settembre 2013, il Sindaco di Nave San Rocco trasmetteva i predetti pareri negativi e, richiamando gli stessi, denegava la richiesta concessione in sanatoria.

Gli interessati, in data 12.11.2013, inoltravano ad Autostrada del Brennero una richiesta di revisione del parere negativo, instando altresì per ottenere la riduzione della fascia di rispetto ex art. 9 della Legge n. 729/1996.

Ciò premesso, con il gravame principale notificato in data 18/20 novembre 2013, i ricorrenti impugnano sia l'ordinanza sindacale n. 16 di data 27 novembre 2012, sia il più recente diniego di concessione in sanatoria, con i rispettivi atti connessi e presupposti.

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:

- Violazione e/o falsa applicazione di legge e di norme regolamentari in materia di vincolo autostradale; carenza di istruttoria e conseguente eccesso di potere; contraddittorietà fra le determinazioni assunte dall'amministrazione e carenza di motivazione.
- Carenza di presupposti e di motivazione; contraddittorietà fra le determinazioni assunte dall'amministrazione; vizio di procedimento; carenza di specificazione dell'oggetto e mancata qualificazione dell'abuso; violazione del principio di buona amministrazione.
- Carenza di istruttoria, carenza di presupposti e di motivazione; violazione di legge (art. 3 L. n. 241/1990).
- Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 128 e 129 L.P. n. 1/2008); carenza di presupposti e di motivazione.
- Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 135 L.P. n. 22/1991) e carenza di presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione del procedimento e dei principi di buon andamento amministrativo e di affidamento.

Si sono costituite in giudizio l'amministrazione comunale e la Società autostradale per contestare la inammissibilità e comunque la infondatezza del ricorso, instando per il rigetto.

Successivamente, sulla scorta della stima del valore venale dell'opera abusiva, affidata dal Comune all'Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Trento, il Sindaco di Nave San Rocco, con ingiunzione di data 17 dicembre 2013, ha irrogato ai ricorrenti la sanzione pecuniaria di euro 468.819,00, eventualmente determinabile nella inferiore misura di euro 351.931,50 nel caso di pagamento effettuato entro novanta giorni dalla data di notificazione.

Avverso detto provvedimento sono insorti nuovamente gli interessati con motivi aggiunti notificati il 20.2.2014, chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'atto e deducendo, al riguardo, le seguenti censure:

- Violazione e falsa applicazione di diritto (artt. 128 e 99 L.P. n. 1/2008); errata qualificazione dell'abuso; carenza di motivazione e di presupposti; carenza di istruttoria ed illegittimità derivata.
- Erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
- Illegittimità derivata.

Nel medesimo atto i ricorrenti hanno richiesto "di sospendere il giudizio in attesa della decisione dell'Autostrada del Brennero sulla richiesta di deroga in relazione al vincolo di rispetto autostradale".

Con Ordinanza n. 21/14 di data 13/14 marzo 2014, il Collegio, attesa la cospicua entità della sanzione pecuniaria, ha accolto per il prevalente profilo del periculum la domanda cautelare, con ciò sospendendo gli ulteriori effetti sanzionatori scaturenti dal diniego di concessione edilizia in sanatoria.

Nel successivo corso del giudizio, i ricorrenti hanno notificato e depositato un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, con ciò impugnando le risalenti comunicazioni, relazioni e verbali indicati in epigrafe, tra cui la nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – di data 19.1.2013.

A tal ultimo riguardo, l'Autorità ministeriale si è costituita in giudizio, eccependo in primis l'inammissibilità di tale nuova impugnazione.

Le parti, di poi, hanno depositato memorie di produzione documentale ed illustrative.

In particolare la difesa dell'Amministrazione comunale ha eccepito la inammissibilità e la tardività del ricorso principale, e comunque l'infondatezza delle doglianze sostenute dai ricorrenti.

A propria volta, la difesa dell'amministrazione autostradale ha eccepito l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, dei secondi motivi aggiunti proposti dai ricorrenti.

I ricorrenti e la Società autostradale hanno depositato memorie di replica.

Alla pubblica udienza del giorno 25 settembre 2014, infine, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo al giudizio, gli interessati censurano sia il diniego alla domanda di concessione edilizia, in uno ai pareri negativi resi dalla società autostradale e dall'organo consultivo comunale, sia la risalente Ordinanza sindacale di remissione in pristino.

2. Al riguardo i ricorrenti deducono – come già esposto in punto di fatto - con il primo motivo, che il contestato intervento di demolizione e ricostruzione delle pareti perimetrali, non determinando alcun ampliamento e non mutando la sagoma dell'edificio, avrebbe dovuto consentire il rilascio, in sede di sanatoria, del titolo abilitativo, nonostante il tenore delle disposizioni contenute nel Codice della strada e nel relativo Regolamento di attuazione.

Con il secondo motivo, il predetto diniego è censurato sia perché lo strumento urbanistico locale ammetterebbe la demolizione con ricostruzione dei preesistenti volumi, sia perché il provvedimento adottato dall'amministrazione comunale non specificherebbe l'oggetto e l'entità dell'abuso.

Nel terzo motivo la difesa dei ricorrenti si sofferma brevemente su dedotte carenze istruttorie e di motivazione.

Il quarto motivo investe esclusivamente la pregressa Ordinanza di rimessione in pristino: da un lato il tenore della stessa non consentirebbe l'identificazione delle opere abusive e, dall'altro, la demolizione delle pareti perimetrali, necessitata dalla fragilità dei muri perimetrali, sarebbe riconducibile ad un intervento di ristrutturazione, e non di sostituzione edilizia.

Con il quinto motivo i ricorrenti si lamentano della tardività con cui l'amministrazione comunale avrebbe provveduto a comunicare il rigetto della domanda di concessione in sanatoria, avendo ritenuto gli interessati che la domanda fosse stata, nel frattempo, accolta.

3. Ciò premesso, il Collegio reputa inammissibile il così descritto ricorso.

3.1. Deve infatti rilevarsi che l'Ordinanza di rimessione in pristino, recante data 27.11.2012, è stata pochi giorni dopo (pag. 6 del ricorso) ricevuta dagli interessati, mentre l'impugnazione del provvedimento è stata promossa con atto portato a notificazione il 14.11.2013, dunque a distanza di quasi un anno esatto, ben oltre il termine di legge.

3.2. E' ben vero che secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa dei ricorrenti, certamente non ignorato dal Collegio, l'attivazione del procedimento di sanatoria edilizia determinerebbe l'inefficacia delle sanzioni comminate con l'originaria ordinanza di rimessione in pristino.

Secondo tale orientamento, l'amministrazione, previamente tenuta a pronunciarsi (con provvedimento esplicito od implicito) sulla richiesta sanatoria, dovrebbe, all'eventuale esito negativo, adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere (nel mentre, nell'opposto caso di favorevole deliberazione dell'istanza, la conseguita sanatoria avrebbe effetto estintivo per le sanzioni già adottate). Ne deriverebbe, secondo quanto prospettato dai ricorrenti nella propria memoria di replica, che l'interessato potrebbe attendere l'esito della domanda di sanatoria per impugnare tempestivamente i provvedimenti sanzionatori in precedenza adottati dall'amministrazione.

3.3. Peraltro, questo Tribunale (c.f.r.: sentenze 21 marzo 2012, n. 93 e 27 luglio 2011, n. 206) da tempo aderisce, sul punto, ad un ben diverso insegnamento giurisprudenziale (Cons. di Stato, sez. V, 28.7.2014, n. 3990; idem: sez. VI, 9.4.2013, n. 1909; idem: sez. IV, 19.2.2008, n. 849; T.a.r. Campania Napoli 3.5.2013, n. 2289).

Invero, l'ingiunzione di riduzione in pristino (art. 129 L.P. n. 1/2008) costituisce il primo atto del procedimento sanzionatorio in materia edilizia. La predetta contiene l'accertamento, come del resto emerge dalla lettura dell'atto qui impugnato, della natura abusiva dell'intervento contestato e della tipologia del medesimo fra le categorie previste dalla normativa provinciale, di talchè costituisce, per il destinatario, provvedimento immediatamente lesivo e come tale doverosamente impugnabile nel termine di legge, a pena di decadenza.

Il procedimento di sanatoria (art. 135 L.P. n.1/2008) si colloca, nettamente, su un diverso piano logico-giuridico, investendo la deliberazione dell'eventuale conformità dell'intervento, già definito

abusivo, rispetto alla normativa urbanistica ed, in primis, alle disposizioni contenute nello strumento di pianificazione.

Se dunque può convenirsi che l'attivazione di tale procedimento comporti la sospensione temporanea dell'applicazione delle sanzioni edilizie, potendo l'abuso essere sanato, non può tuttavia con ciò ritenersi che il rigetto della sanatoria consenta all'interessato di ridiscutere e contestare, in occasione della comunicazione del diniego, la natura abusiva dell'opera e la tipologia di appartenenza, già individuate nell'originaria ordinanza rimasta inoppugnata (c.f.r.: T.a.r. Campania Napoli, 1.6.2012, n. 2615).

Peraltro, la possibilità per gli interessati di impugnare, per vizi propri, sia il diniego della richiesta sanatoria, sia i successivi atti consequenziali, non può determinare una sorta di remissione in termini rispetto all'onere, non assolto, della previa e tempestiva contestazione circa l'abusività dell'opera contestata e la qualificazione dell'abuso.

3.4. Ne consegue che, nella fattispecie in esame il ricorso introduttivo al presente giudizio, nella parte in cui viene impugnata l'Ordinanza del Sindaco di Nave San Rocco n. 16 di data 27 novembre 2012, deve ritenersi inammissibile, perché tardivamente proposto.

4. Passando all'esame della diversa parte del medesimo mezzo, con cui i ricorrenti impugnano il diniego della richiesta concessione in sanatoria, va osservato quanto segue.

4.1. La normativa di settore prevede al riguardo (art. 135, co. 3, L.P. n.1/2008 ed art. 36, co. 3, D.P.R. n. 380/2001) che, sulla richiesta di sanatoria l'amministrazione si pronuncia entro il termine di sessanta giorni, trascorsi i quali la domanda si intende respinta.

4.2. Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, la predetta normativa ha introdotto al riguardo una fattispecie di provvedimento tacito di rigetto, desumibile dal tenore letterale delle disposizioni e giustificata dalla necessità di consentire una rapida difesa del corretto assetto del territorio con la rimozione, senza ulteriori dilazioni, degli abusi edilizi (T.a.r. Abruzzo, 27.3.2014, n. 279; T.a.r. Sicilia Palermo, 3.10.2013, n. 1741; T.a.r. Campania Napoli, 12.7.2013, n. 3644 e 13.12.2011, n. 5759; T.a.r. Molise, 10.7.2013, n. 480).

4.3. Nel caso in esame, a fronte di una domanda di concessione edilizia in sanatoria inoltrata in data 30.11.2012, i ricorrenti hanno atteso il 14.11.2013 (cioè un anno) per impugnare il diniego espresso dall'amministrazione comunale dopo la avvenuta formazione, alla scadenza del termine di sessanta giorni, del silenzio-rigetto , rimasto perciò inoppugnato.

Né vale argomentare, in termini difensivi, che il mezzo impugnatorio è stato promosso dagli interessati entro il (diverso) termine di sessanta giorni decorrenti dalla espressa comunicazione del diniego operato dall'amministrazione: ai ricorrenti incombeva, come già detto in precedenza, l'onere di impugnare tempestivamente il già formatosi silenzio-rigetto, permanendo successivamente, al momento della conoscenza delle eventuali determinazioni e ragioni confermatrice del rigetto implicito espresse dall'amministrazione, la possibilità di proporre motivi aggiunti (c.f.r.: T.a.r. Campania Napoli, n. 3644/2013).

4.4. Ne consegue, per le suesposte ragioni, che il ricorso introduttivo al presente giudizio deve essere dichiarato inammissibile pure nella parte in cui, con esso, viene impugnato il diniego di concessione edilizia in sanatoria, con ciò anche aderendo alle eccezioni sollevate al riguardo dalla difesa del Comune di Nave San Rocco.

I profili che precedono, rivestenti carattere preliminare ed assorbente, precludono la possibilità di esaminare, nel merito, i motivi del gravame proposto dagli interessati con l'atto introduttivo.

5.1 Ciò posto, va di seguito esaminato il successivo atto per motivi aggiunti con cui i signori Caset impugnano l'ingiunzione di data 17.12.2013, e gli atti ad essa presupposti, con cui l'autorità sindacale ha determinato in Euro 468.819,00 (eventualmente riducibile ad Euro 351.931,50) l'entità della sanzione pecuniaria da corrispondersi a seguito dell'attività edilizia abusivamente posta in essere.

5.2. Va preliminarmente osservato che la quantificazione della sanzione pecuniaria edilizia costituisce l'esito di una valutazione amministrativa separata ed autonoma rispetto all'accertamento dell'abuso e alla qualificazione dello stesso, di talchè la sopra riscontrata inammissibilità del ricorso principale, volto a contestare l'esistenza dell'abuso ed il diniego della richiesta sanatoria, non preclude agli interessati la legittima possibilità di censurare, per profili diversi, i criteri adottati per determinare in concreto la sanzione e l'entità della stessa.

5.3. Peraltro, con il primo e terzo motivo, i ricorrenti richiamano, in via derivata, le censure già formulate con il precedente ricorso principale: alla inammissibilità di questo, per le ragioni sopra viste, consegue l'inammissibilità anche di tali motivi, meramente riproposti con la nuova impugnazione.

5.4. Appare, invece, ammissibile e fondata la doglianza esposta dai ricorrenti con il secondo di detti motivi aggiunti, con la quale gli interessati censurano, per vizi propri, l'ingiunzione di pagamento della cospicua sanzione pecuniaria.

5.5. A tal riguardo va osservato che la normativa urbanistica provinciale di settore (art. 129, co. 5, L.P. n. 1/2008) stabilisce che, per le fattispecie di opere eseguite con variazioni essenziali, ma che comunque non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, la sanzione pecuniaria sia determinata nella misura del 150 per cento del valore delle opere abusive.

5.6. Tale disposizione, applicata dall'amministrazione al caso di specie, reca dunque, sul punto, una disciplina parzialmente, ma comunque significativamente, diversa rispetto alla, per altri versi analoga, normativa nazionale contenuta nel D.P.R. n. 380/2011 (art. 33 e segg.): quest'ultima, infatti, ancora la sanzione pecuniaria al doppio dell'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusivamente eseguite.

In disparte la diversa percentuale di incremento prevista dalle due disposizioni a confronto, va qui riscontrato il differente tenore della citata norma provinciale quanto all'individuazione del criterio posto alla base della stima: quest'ultimo ("valore delle opere abusive") non casualmente prescinde da ogni calcolo differenziale inerente l'incremento patrimoniale derivante dal compimento dell'abuso, privilegiando, viceversa, la determinazione del valore venale dell'opera abusiva, considerata in quanto tale.

5.7. Nel caso in esame l'abuso edilizio è stato riscontrato limitatamente alla demolizione e ricostruzione di parte delle pareti perimetrali dell'edificio, non essendo in contestazione alcuna altra opera od attività, da ritenersi dunque legittimamente posta in essere dagli odierni ricorrenti.

5.8. Tuttavia, come osservato sul punto dalla difesa degli interessati nel secondo dei motivi aggiunti in esame, la stima operata dall'Agenzia delle Entrate (doc. 6), recepita in toto nell'ingiunzione di pagamento adottata dall'amministrazione comunale, assume a base del calcolo il valore venale ("a

nuovo”) delle superfici e dei volumi del primo piano e del piano sottotetto, in quanto “sottesi” alla demolizione delle pareti perimetrali di pertinenza. Risulta, pertanto, che, così operando, il calcolo del valore dell’intervento abusivo ha attratto, erroneamente, il valore venale attribuibile all’esistenza ed alla consistenza del primo piano e del piano sottotetto dell’edificio, la cui legittimità, tuttavia, nel caso di specie non viene contestata.

5.9. Il criterio assunto nella contestata stima si pone, dunque, in contrasto con il criterio di stima stabilito dal legislatore provinciale nell’art. 129, co. 5, della L.p. n. 1/2008, avendo sostituito, nel computo, il valore venale dell’opera effettivamente abusiva, nei circoscritti limiti già accertati dall’autorità amministrativa, con il valore venale delle unità immobiliari site all’altezza dei piani dell’edificio ove l’intervento di demolizione parziale ricostruzione è stato condotto.

5.10. Deve peraltro evidenziarsi, a tal proposito, che l’illegittimità del criterio di stima adottato nella relazione dell’Agenzia delle Entrate deriva direttamente dall’erroneità delle indicazioni e guide operative fornite preliminarmente dall’amministrazione comunale all’organo estimativo, come emerge dal tenore dei chiarimenti inviati dal Comune in data 12 giugno 2013 (doc. 7, allegato al secondo ricorso per motivi aggiunti).

6. Ciò posto, nella fattispecie in esame deve ritenersi che “il valore dell’opera abusiva”, in forza del disposto normativo di cui all’art. 129 della L.P. cit, non possa che corrispondere, come sul punto espressamente dedotto dai ricorrenti, al costo della demolizione e ricostruzione delle pareti perimetrali dell’edificio, nelle parti in cui la censurata attività è effettivamente intervenuta. Altre componenti del “valore” non possono configurarsi nella specie, per la impossibilità di determinare un valore di mercato per un bene privo di autonoma commerciabilità.

6.1. La sanzione pecuniaria applicabile corrisponderà, dunque, alla misura del 150 per cento di tale valore venale, da rideterminarsi dalla stessa amministrazione in base agli esposti parametri.

7. Ne consegue che, nei limiti anzidetti, il ricorso per motivi aggiunti proposto dagli interessati deve ritenersi fondato, dovendosi con ciò annullare l’ingiunzione n. 20/2013 adottata dal Sindaco del Comune di Nave San Rocco di data 17.12.2013 e la presupposta relazione di stima affidata all’Agenzia delle Entrate, fatte salve le ulteriori, corrette e congrue valutazioni estimative ed i conseguenti definitivi provvedimenti dell’Autorità comunale.

8. Viene infine in esame il secondo ricorso per motivi aggiunti.

8.1. Il nuovo mezzo impugnatorio si appalesa, invero, inammissibile.

8.2. Va infatti rilevato che, con esso, i ricorrenti formulano le esposte censure nei confronti di atti meramente endoprocedimentali, quali comunicazioni interne, verbali e relazioni, rivestenti carattere preparatorio e conoscitivo, privi di natura provvedimento autonomamente e direttamente lesiva e finalizzati all’attività di verifica e di repressione dell’abuso edilizio, assorbita nei definitivi provvedimenti sanzionatori assunti dall’amministrazione, peraltro già impugnati con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti.

9. In definitiva, per le ragioni esposte, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso principale e dei secondi motivi aggiunti, mentre va accolto, nei limiti della motivazione che precede, il primo dei motivi aggiunti e, conseguentemente, annullata l’ingiunzione n. 20/2013 di data 17.12.2013 a firma del Sindaco del Comune di Nave San Rocco nonché la presupposta stima dell’Agenzia delle Entrate.

10. Infine va disattesa l'istanza di sospensione del giudizio, avanzata dai ricorrenti in ragione della inoltrata richiesta di deroga al vincolo di rispetto autostradale.

10.1. Invero, la sospensione del giudizio (art. 79 cod. proc. amm.) può essere disposta nei casi previsti dagli artt. 295 e 296 del cod. proc. civ., del tutto estranei alla fattispecie in esame.

11. La peculiarità delle questioni proposte e la parziale soccombenza reciproca inducono il Collegio a compensare integralmente fra le parti le spese di lite, residuando peraltro a carico dei ricorrenti il contributo unificato versato con l'atto introduttivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino Alto Adige/Sudtirolo, sede di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando nel giudizio numero 292 del 2013, lo dichiara in parte inammissibile ed in altra parte lo accoglie. Per tale effetto annulla l'ingiunzione del Sindaco del Comune di Nave San Rocco n. 20/2013 di data 17.12.2013 e la presupposta relazione di stima dell'Agenzia delle Entrate, relativamente alla misura della sanzione pecuniaria, che dovrà essere ricalcolata secondo i criteri indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere

Paolo Devigili, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)